

# **C O M U N E D I S E S T U**

(PROVINCIA DI CAGLIARI)

REGOLAMENTO  
PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO  
DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'

Approvato con deliberazione consiliare n. 58 dell'8.11.2012

## **Articolo 1 - Istituzione e finalità**

1. Per l'attuazione del principio di parità, stabilito dall'art. 3 della Costituzione e ribadito dall'art. 12 bis dello Statuto comunale, è istituita la Commissione comunale per la realizzazione di condizioni di Pari Opportunità fra donne e uomini, con il compito di favorire la rimozione degli ostacoli e di ogni forma di discriminazione diretta e indiretta di ordine sociale, culturale, economico e a garantire l'eguaglianza e la parità senza distinzione di sesso, razza, religione, opinione politica, condizione personale e sociale.
2. La Commissione Pari Opportunità ha ruolo di proposta e progettazione volto a sostenere e promuovere la democrazia e la valorizzazione della soggettività di genere.
3. La Commissione Pari Opportunità esercita le sue funzioni e opera per uno stretto rapporto con le diverse realtà presenti nel territorio, le esperienze femminili, le donne elette, tutte le istituzioni e con le associazioni che tutelano e valorizzano i soggetti più deboli e svantaggiati.
4. La Commissione Pari Opportunità può avere rapporti esterni ed assumere iniziative di partecipazione, informazione, ricerca e consultazione.

## **Articolo 2 - Compiti della Commissione**

1. La Commissione promuove e diffonde la cultura delle pari opportunità e dell'uguaglianza attraverso le seguenti azioni:
  - a. l'informazione e la sensibilizzazione sulle norme che vietano le discriminazioni di sesso, razza, lingua, religione, opinione politica, condizione personale e sociale;
  - b. svolge e promuove indagini e ricerche, propone iniziative nell'ambito delle politiche rivolte ad evidenziare ed eliminare forme di discriminazione basate sulla differenza di genere o su ogni altra forma di discriminazione nell'ambito del lavoro e della piena partecipazione alla vita politica e sociale, con particolare riferimento alle realtà del territorio del Comune di Sestu;
  - c. favorisce e promuove progetti ed interventi diversificati, intesi ad espandere l'accesso e la ricollocazione delle donne e dei soggetti svantaggiati (per condizione economica, sociale, di handicap, di appartenenza religiosa, politica o orientamento sessuale) al lavoro ed incrementare le opportunità di formazione, di riqualificazione e di progressione professionale di ogni individuo;
  - d. promuove una cultura paritaria tra le nuove generazioni;
  - e. favorisce e promuove occasioni di confronto culturale sulla condizione femminile e sull'immagine della donna, individuando le manifestazioni anche indirette di discriminazione, affinché vengano superate le violazioni alle leggi di parità;
  - f. favorisce e promuove iniziative tendenti a conciliare i tempi di lavoro e di cura e creare la consapevolezza della piena corresponsabilità della coppia nei confronti della procreazione responsabile e dell'educazione dei figli, per rendere in tal modo compatibile l'esperienza di vita familiare con l'impegno pubblico - sociale e professionale della donna;

- g. collabora con le associazioni presenti nel territorio del Comune di Sestu che indirizzano la propria azione verso la salvaguardia dei diritti dei soggetti socialmente più deboli e discriminati, con particolare riferimento a chi svolge azioni a tutela della famiglia, della maternità, dell'infanzia, dei portatori di handicap;
2. La Commissione Pari Opportunità può essere chiamata ad esprimere pareri facoltativi sulle politiche del Comune riguardanti la formazione e l'orientamento professionale, l'orientamento scolastico, la cultura, lo sviluppo economico e le politiche sociali.

### **Articolo 3 – Composizione, nomina e durata della Commissione**

1. La Commissione è costituita con il sessanta per cento dei componenti designati dai gruppi di maggioranza ed il quaranta per cento dai gruppi di minoranza, assicurando comunque la rappresentanza di tutti i gruppi consiliari. La presenza in commissione di ciascun gruppo consiliare viene determinata in ragione di numero un componente per ogni tre , o frazione di tre, consiglieri iscritti al gruppo; il secondo componente viene assegnato al gruppo composto da oltre tre consiglieri.
- La determinazione del numero dei componenti e la ripartizione all'interno dei gruppi di maggioranza e minoranza viene effettuata mediante l'utilizzo di un coefficiente di riparto.
2. La nomina della Commissione è effettuata dal Sindaco, con apposito decreto, sulla base delle designazioni dei capigruppo consiliari, che viene comunicato al consiglio nella prima riunione utile.
3. Eventuali modifiche nella composizione numerica dei gruppi consiliari e/o la costituzione di nuovi gruppi consiliari comporta il conseguente adeguamento e/o variazione in merito ai componenti la Commissione nel rigoroso rispetto di quanto previsto nel comma 1 del presente articolo.
4. Ai lavori della Commissione possono partecipare il Sindaco, l'Assessore alle Politiche Sociali e/o altri componenti della Giunta e/o il Presidente del Consiglio e/o qualsiasi Consigliere, ma senza diritto di voto.

### **Articolo 4 - Funzionamento della Commissione**

1. La Commissione Pari Opportunità è insediata entro 30 giorni dall'ultima designazione dei capigruppo. La riunione di insediamento è convocata e presieduta dal Sindaco o un suo delegato e nella stessa riunione devono essere eletti il Presidente e il Vice Presidente.
2. La Commissione Pari Opportunità elegge, con votazione segreta ed a maggioranza assoluta delle componenti, la Presidente, che deve essere scelta tra tutte i/le componenti la commissione stessa. Il/la Vice Presidente è eletto/a anch'esso/a tra tutte/i i componenti della Commissione con le stesse modalità previste per l'elezione della Presidente.

3. La Commissione Pari Opportunità resta in carica finché rimane in carica il Consiglio Comunale che l'ha nominata e deve essere rinnovata in concomitanza all'insediamento del nuovo Consiglio Comunale.
4. I componenti decadono dalla carica qualora non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni della Commissione senza giustificato motivo.
5. Il componente cessa dalla carica per decadenza ai sensi del comma 4, per morte, incapacità sopravvenuta, per incompatibilità e revoca del gruppo designatario.
6. In caso di cessazione dalla carica di un componente, il gruppo consiliare che lo aveva designato indica il sostituto, alla cui nomina si procede secondo la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 3.

#### **Articolo 5 - Funzioni del Presidente, convocazioni e validità delle sedute**

1. Il Presidente rappresenta la Commissione, la presiede e ne coordina le attività e predispone l'ordine del giorno delle sedute, tenendo conto anche delle proposte formulate dai componenti.
2. La Commissione è convocata dal Presidente mediante l'invio dell'ordine del giorno all'indirizzo indicato dai componenti non meno di quattro giorni prima della data fissata per la seduta.
3. La Commissione può essere convocata per motivi di urgenza, che devono essere specificati nell'avviso di convocazione, con un preavviso di almeno 48 ore.
4. Alla trasmissione dell'ordine del giorno provvedono, anche tramite e-mail, gli Uffici Comunali.
5. Il Presidente è inoltre tenuto a convocare la Commissione quando ne facciano richiesta un quinto dei componenti. La richiesta deve pervenire per iscritto al Presidente, il quale è tenuto a riunire l'assemblea entro dieci giorni la data del ricevimento della richiesta.
6. In caso di assenza e/o impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente.
7. In caso di assenza anche della Vice Presidente, il ruolo di quest'ultima è assunto dal componente più anziano di età.
8. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti, compreso il Presidente o il suo vice.
9. La Commissione assume le proprie decisioni a maggioranza dei presenti e con voto palese.
10. Durante le sedute è redatto un verbale sommario, a cura di un segretario verbalizzante, nominato tra i componenti della Commissione.
11. E' facoltà di ogni singolo componente chiedere la verbalizzazione delle proprie dichiarazioni. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, sarà sottoposto all'approvazione della Commissione nella seduta successiva.
12. Una copia dello stesso viene trasmessa all'Amministrazione comunale.

### **Articolo 6 – Attività della Commissione**

1. La Commissione, per lo svolgimento delle sue attività, ha facoltà di istituire al proprio interno gruppi di lavoro tematici determinandone le modalità di funzionamento.
2. Le risultanze derivanti dalle attività svolte dai gruppi di lavoro dovranno essere approvate dalla Commissione.
3. La Commissione è tenuta, entro il 31 dicembre di ogni anno, ad inviare al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta ed a presentare in Consiglio Comunale un piano di linee programmatiche per l'anno successivo.

### **Articolo 7 – Struttura e sede**

1. La Commissione, nel suo funzionamento, è supportata dal Settore Politiche sociali del Comune.
2. La Commissione ha sede nel palazzo municipale.

### **Articolo 8 – Rinvio norme ed entrata in vigore**

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento si applicheranno le disposizioni legislative e la normativa vigente in materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.

## **INDICE**

Articolo 1 - Istituzione e finalità .....	2
Articolo 2 - Compiti della Commissione .....	2
Articolo 3 – Composizione, nomina e durata della Commissione .....	3
Articolo 4 - Funzionamento della Commissione .....	3
Articolo 5 - Funzioni del Presidente, convocazioni e validità delle sedute .....	4
Articolo 6 – Attività della Commissione .....	5
Articolo 7 – Struttura e sede .....	5
Articolo 8 – Rinvio norme ed entrata in vigore .....	5
INDICE.....	6